



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
"Gaetano Martino"  
MESSINA**

**Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1768 del 28/09/2022**

Proposta nr.1950 in data 21/09/2022

**U.O.C. Affari Generali**

<b>Il Direttore U.O.C.</b> Dott.ssa Daniela COSTANTINO	<b>Il Dirigente Amministrativo</b> Avv. Consuelo VOTANO	<b>Il Responsabile del Procedimento</b> Avv. Maurizio ARCIGLI
---	--	--

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

**OGGETTO:**

**pagamento imposta di registro su atti giudiziari in favore dell' Agenzia delle Entrate, relativa a D.I. n. 1646/2021 emesso dal Tribunale di Messina, nel ricorso iscritto al n. 5325/2021 R.G.**

*U.O.C. Economico-Finanziario*

Anno: 2022

Conto: Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

*Note: L'onere derivante dal presente atto deliberativo rientra nel Budget assegnato per l'anno in corso*

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO** che tra le spese processuali rientra l'imposta per la registrazione di atti giudiziari, ai sensi del T.U. sull'imposta di registro, approvato con D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986;

**ACQUISITO** al prot. n. 26702 del 7 settembre 2022 l'avviso di liquidazione imposta di registrazione n. 2021/002/DI/000001646/0/001 relativo al decreto ingiuntivo n. 1646/2021, inoltrato a questa Amministrazione da G. L., depositario del ricorso per decreto ingiuntivo di cui trattasi, il cui importo è stato liquidato in complessivi € 408,75, di cui € 400,00 per "imposta di registro" ed € 8,75 per "spese di notifica";

**ATTESO** che, non essendo stata presentata opposizione da parte di questa A.O.U. avverso il predetto decreto ingiuntivo, risulta definitivo lo stato di soccombenza di questa Azienda;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 276/2022, questa Amministrazione ha dato esecuzione al decreto ingiuntivo in argomento, procedendo al pagamento dell'importo ivi richiamato;

**TENUTO CONTO** che, in tema di imposta di registro dovuta in relazione alla concessione di un decreto ingiuntivo non opposto, non possono considerarsi solidalmente obbligati all'adempimento dell'anzidetta imposta i destinatari del provvedimento monitorio, in quanto non ad essi riferibile la norma dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1996;

**ATTESO** che, pur derogando al principio di solidarietà, resterebbe salvo per il richiedente del procedimento monitorio esercitare successivo diritto di rivalsa nei confronti del debitore;

**RILEVATA** pertanto la propria competenza a provvedere tempestivamente al pagamento delle spese di registrazione del predetto atto giudiziario in favore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Messina, al precipuo fine di evitare maggiori oneri per l'Azienda;

**ATTESO** che il RUP avv. Maurizio Arcigli, il Dirigente Amministrativo dott.ssa Consuelo Votano e il Direttore del Settore proponente dott.ssa Daniela Costantino con la validazione del presente provvedimento dichiarano che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

**ATTESO ALTRESI'** che il RUP, il Dirigente e il Direttore della Struttura proponente attestano la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

**DATO ATTO** che l'UOC Economico Finanziario ha monitorato che l'onere autorizzato con la presente deliberazione rientra nel Budget assegnato per l'anno in corso;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso con la sottoscrizione del presente atto

**D E L I B E R A**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare il pagamento mediante modello F24 della somma complessiva di **€ 408,75** in favore dell' Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Messina, quale imposta per la registrazione dell'atto giudiziario di cui in premessa;
2. di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali, dando atto che tale costo verrà imputato al numero di conto 5.09.01.01.01, denominato “Imposte e tasse”;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione “Pubblicità legale” del sito web istituzionale di questa A.O.U.;
4. di disporre l' inoltro di copia del versamento, a cura del Settore Economico Finanziario e in ordine alla richiesta formulata dall' Agenzia fiscale, all' indirizzo di posta elettronica [dp.messina@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.messina@pce.agenziaentrate.it);
5. di precisare che la documentazione integrale, richiamata nel presente atto deliberativo, risulta accessibile presso gli uffici del Settore proponente.

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
F.to Dott.ssa  
Elvira  
AMATA

COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
F.to Dott.  
Giampiero  
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO  
F.to Dott.  
Giuseppe  
MUROLO

*Delibera nr.1768 del 28/09/2022 - Allegato nr.1*

(all A)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2021/002/DI/000001646/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA  
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

Il DIRETTORE PROVINCIALE TIGANO FRANCESCO FILIPPO  
avverte

L. G. [REDACTED]  
NATO A [REDACTED] (ME) IL [REDACTED]  
DOMICILIATO IN  
VIA [REDACTED] IS [REDACTED] 98124 MESSINA (ME)

C.F. [REDACTED]

che in relazione AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000001646/2021

DEL 26/01/22 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 SONO STATE  
APPLICATE DUE IMPOSTE DI REGISTRO IN MISURA FISSA DI EURO 200,00 CIASCUNA, DI  
CUI UNA SUL TITOLO E UNA SUL DISPOSITIVO, IN QUANTO L'ATTO E' SOGGETTO AD IVA.  
PROCEDIMENTO TRA L. G. [REDACTED] CONTRO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
POLICLINICO GAETANO MARTINO- MESSINA

LA COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL'UFFICIO ENTRO 10 GG  
DALL'AVVENUTO PAGAMENTO PER POSTA ALL'INDIRIZZO: VIA SANTA CECILIA N. 45/C  
98123 MESSINA - VIA EMAIL A: DP.MESSINA.UTMESSINA@AGENZIAENTRATE.IT;  
PEC: DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati  
come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	400,00
	TOTALE	400,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(\*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata  
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'  
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*\*)  
MATILDE SILVANA TROVATO  
Firmato digitalmente

(\*\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE TIGANO FRANCESCO FILIPPO

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **TROVATO MATILDE**

### 1) **Termini e modalità di pagamento**

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

### 2) **Mancato o tardivo pagamento**

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) **Riesame in autotutela**

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

### 4) **Ricorso e reclamo**

*Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

*A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

*Come notificare il ricorso*

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **[dp.messina@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.messina@pce.agenziaentrate.it)**

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- ⇒ Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- ⇒ consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- ⇒ spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

*Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- ⇒ l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- ⇒ la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- ⇒ la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- ⇒ la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- ⇒ la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2021/002/DI/000001646/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccaï a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

**(\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FRANCESCO FILIPPO TIGANO  
PROVVEDIMENTO DI DELEGA PROT. 2195 DEL 28-06-2022 N. 38/2022**





